



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE: NOZIONE DI
PERSONA FISICA RESIDENTE IN UNO STATO CONTRAENTE**

Sentenza del 25/02/2025, n. 6/94 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Abruzzo.

Composizione

- Pres. Iannaccone
- Rel. De Rensis

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE

Istanza di imborso per imposte già corrisposte all'estero - Divieto di doppia
imposizione - Nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente

Massima

In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica
residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della
minore imposta, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento
della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza,
indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle
convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali
nazionali ed agevolare l'attività economica.

Rif. Normativi

- L. 10 luglio 1982, n. 562, art. 18

Conformità

Anno pubb.

- 2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario